

Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile  
**Sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056**

**Integrale**

---

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVISORIO - Svolgimento di attività di collaborazione intellettuale con l'assicurato in vista di futuri contratti di assicurazione - Stipula dei contratti di assicurazione senza avvalersi della prestazione del mediatore (broker) - Inadempimento - Sussistenza - Fattispecie.

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -

Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -

Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -

Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (10005/03 R.G.) proposto da:

Comune di Fi., in persona di Do.Pa., Dirigente dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali. Servizio Contratti e Appalti, giusta ordinanza sindacale 30 novembre 2002, n. (...), elettivamente domiciliato in Ro., via Do. (...), presso l'avv. Ma.At.Lo., che lo difende unitamente all'avv. Se.Pe., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Se. So.Se.As.;

- Intimata -

nonché sul ricorso (13026/03 R.G. proposto da:

Se. - So.Se.As., in persona del legale rappresentante Ca.Bi., elettivamente domiciliato in Ro., via Gi.Ca. (...), presso l'avv. Gi.Mo., che lo difende giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

Comune di Fi.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1794/02 del 22 novembre - 27 dicembre 2002 (R.G. 318/01).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2007 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. Ma.At.Lo., per il ricorrente principale e l'avv. Fa.Pa., per delega dell'avv. Mo. per la ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale, rigettato quello incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 27 dicembre 1990 la Se. - So.Se.As. s.r.l., di intermediazione nel settore assicurativo (broker), ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Firenze il Comune di quella città.

Ha esposto la società attrice che la Amministrazione comunale, con delibera della giunta municipale del 21 maggio 1987, aveva autorizzato essa concludente a effettuare uno studio sui rischi del Comune di Fi. e relative, possibili, coperture assicurative, riservandosi ogni libertà sull'utilizzo, o meno, delle risultanze di detto studio e con la previsione che qualora l'Amministrazione comunale avesse inteso adottare le proposte formulate da essa Se. in occasione di tale studio, perché ritenute conformi ai propri interessi, avrebbe riconosciuto alla stessa Se. di farsi tramite con le compagnie contraenti, per la realizzazione delle soluzioni prospettate, fatte proprie della Amministrazione.

Nell'ambito di tale rapporto di collaborazione, ha riferito, ancora, la società attrice, essa concludente aveva predisposto un complesso e originale progetto di assicurazione dell'intero patrimonio immobiliare del comune per un valore complessivo dei beni assicurati di mille miliardi di lire, interpellando le maggiori compagnie assicurative e sulla scorta di criteri e clausole concordate aveva formulato, in data 5 ottobre 1998, una prima proposta di premio annuo lordo, per la descritta polizza assicurativa ali risks, di 195 milioni, successivamente (il 1° marzo 1990) ridotto a lire 170 milioni.

Poiché era apparsa sui quotidiani la notizia, mai smentita, che la Am., adottando i criteri elaborati dalla attrice nella polizza all risks sopra descritta, aveva assicurato l'intero patrimonio immobiliare senza la intermediazione di essa concludente, in violazione degli accordi assunti, l'attrice ha chiesto che fosse pronunciata, per fatto della amministrazione comunale, la risoluzione della convenzione 21 maggio 1987, con condanna del comune di Fi. al risarcimento dei danni patiti e patienti da essa attrice da liquidare in lire 26.639.000, corrispondenti al compenso dovutole quale broker da determinarsi in ragione del 19% sul premio della polizza, nonché nell'ulteriore somma ritenuta di giustizia per la perdita di immagine e lesione dell'avviamento derivanti dalla mancata conclusione dell'affare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costitutosi in giudizio il convenuto Comune ha resistito alle avverse domande deducendone la infondatezza e la carenza di qualsiasi prova a loro suffragio.

Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale era disposta consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare se le formule assicurative elaborate e proposte al Comune di Fi. dalla Se. fossero state adottate dal Comune stesso - l'adito tribunale con sentenza 28 settembre 2000 ha rigettato la domanda attrice con condanna della Se. al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Se., nel contraddittorio del Comune che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Firenze, con sentenza 22 novembre - 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice ha pronunciato la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, condannato il Convenuto comune al risarcimento del danno patito dalla Se. s.r.l. liquidato nella somma di lire 26.390.000 rivalutata, in base all'indice del costo della vita elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai e impiegati dell'industria dall'evento dannoso (31 dicembre 1991) al momento delle decisione, con gli interessi al tasso legale dal 31 dicembre 1991, sulla predetta somma di lire 26.639.000 da rivalutarsi di anno in anno, non che al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 3 febbraio 2003, ha proposto ricorso, con atto notificato il 1° aprile 2003 e date successive il Comune di Fi. affidato a due motivi, che ha depositato atto di ratifica e rinnovo di costituzione.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, la Se. s.r.l.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. E' risultato - hanno accertato, in linea di fatto, i giudici del merito, sulla base delle conclusioni fatte proprie dalla relazione di consulenza espletata - che il Comune di Fi. ha stipulato la polizza assicurativa di cui intendeva

provvedersi, dell'intero patrimonio immobiliare del Comune stesso, avvalendosi della formula per esso studiata dalla Se. in esecuzione del contratto per cui è controversia.

Il comune, peraltro - in violazione degli accordi a suo tempo conclusi con la Se. - non ha consentito alla stessa Se. di rivestire, nella conclusione della polizza, il proprio ruolo di intermediaria (broker) ed esiste, pertanto, titolo in capo alla società Se. a ottenere il risarcimento del danno, da liquidare in lire 26.639.000, pari al compenso che la società attrice avrebbe percepito - in qualità di broker - dalla società assicuratrice nell'eventualità il contratto di assicurazione fosse stato concluso suo tramite.

3. Il Comune di Fi. censura la sentenza impugnata con due motivi con i quali denuncia, nell'ordine:

- da un lato, «violazione o falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c.»; «violazione o falsa applicazione della l. n. 792 del 28 novembre 1984»; «omesso o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», atteso che è stata la Se. a non rispettare la procedura prevista nella convenzione (stipulata con il Comune), atteso che dopo avere terminato lo studio non ha atteso «le favorevoli determinazioni in merito del Comune», né «il conseguente affidamento dell'incarico di intermediazione», che giustamente aveva pronunciato al riguardo, il tribunale di Firenze e che la Corte di appello di Firenze, «senza il conforto di adeguato apparato motivazionale, ha manifestato un avviso completamente opposto, ritenendo di potere affermare che il Comune, che ha stipulato la polizza avvalendosi della formula studiata dalla Se., lo ha fatto senza consentire alla stessa di rivestire nella conclusione della polizza stessa, il suo proprio ruolo di intermediaria», senza considerare che, in realtà, la Se. aveva già maturato il diritto alla provvigione, allorché è stato concluso il contratto avendo la stessa messo in contatto tra di loro le parti, e che esso concludente ha sempre corrisposto alle compagnie assicuratrici l'intero premio, totale e comprensivo della provvigione del broker (primo motivo);

- dall'altro «omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», «violazione o falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c.», «violazione o falsa applicazione della l. n. 792 del 28 novembre 1982», «violazione o falsa applicazione dell'art. 2950 c.c.», censurando la sentenza impugnata per avere la stessa affermato che esso Comune non aveva posto la Se. in condizioni di conoscere, se non a distanza di anni, i nominativi delle compagnie assicuratrici con le quali era stato stipulato il contratto di assicurazione atteso che tale contratto non poteva che essere stato stipulato che con le medesime compagnie da essa Se. interpellate e poste in contatto con il comune (secondo motivo).

3. Entrambi i motivi, per più versi inammissibili e per altri manifestamente infondati, devono essere rigettati.

3.1. Quanto, e in via assorbente, alla «violazione o falsa applicazione degli articoli 1754 e 1755 c.c., nonché della intera della legge 28 novembre 1984 n. 792» (denunziate sia nel primo che nel secondo motivo) nonché alla «violazione o falsa applicazione dell'art. 2950 c.c.» invocata esclusivamente nel secondo motivo, preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione.

In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il riferito principio comporta - in particolare - tra l'altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione - come prospettata nella specie da parte del ricorrente - di - una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto

del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione).

Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente pur denunciando, nella intestazione dei vari motivi, la violazione o falsa applicazione, da parte del giudice a quo - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - di molteplici disposizioni del codice civile (artt. 1754, 1755 e 2950) nonché dell'intera legge 28 novembre 1984 n. 792 lungi dall'indicare - nella parte espositiva del proprio ricorso - quali siano le affermazioni, in diritto, fatte dalla sentenza gravata in contrasto con la lettera di tali disposizioni normative, o con la interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice e dalla dottrina più autorevole, si limita a censurare la sentenza stessa per essere pervenuta a una soluzione della lite diversa da quella auspicata esclusivamente per avere i giudici di secondo grado valutato le risultanze di causa in termini diversi, rispetto a quanto preteso da esso concludente ed è palese - alla luce dei rilievi svolti sopra - la manifesta inammissibilità delle censure sotto l'indicato profilo.

3.2. Quanto alle censure sollevata dal ricorrente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

L'art. 360, n. 5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

In altri termini, il motivo di ricorso per cassazione non il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deve essere inteso a far valere - a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione - carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Anche sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., pertanto, i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.

3.3. A prescindere da quanto precede, comunque, le censure in esame prescindono totalmente da quella che è - ex lege - la funzione e i compiti del broker di assicurazione.

In particolare, secondo il disposto dell'art. 1, l. 28 novembre 1984, e 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e l'assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi (tra le altre in questo senso, ad esempio, Cass. 1 febbraio 2005, n. 1991).

Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie è certo - oltre ragionevole dubbio (e la circostanza non è in alcun modo smentita dalla parte ricorrente) - che la Se. aveva svolto attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando, id est con il Comune di Fi., per la copertura dei rischi e la determinazione di futuri contratti di assicurazione, predisponendo gli schemi contrattuali del caso ed è pacifico - altresì - che il comune ha concluso i contratti di assicurazione in questione con le varie compagnie assicuratrici senza avvalersi, della intermediazione della Se. che - di conseguenza - non ha lucrato il compenso cui avrebbe avuto diritto, dalle varie compagnie di assicurazione, nell'eventualità la polizza fosse stata conclusa sua tramite.

Assolutamente non pertinenti al fine del decidere è la circostanza che il compenso, per l'opera svolta dalla Se. era dovuto dalle Compagnie assicuratrici e non dal Comune.

Come evidenziato sopra le parti avevano espressamente pattuito che l'attività di studio della Se. era gratuita e che ove il Comune avesse ritenuta, detta attività, di suo gradimento la Se. avrebbe svolto la attività di mediazione con le Compagnie, in modo da percepire da queste il compenso del caso.

Pacifico quanto precede, pacifico che il Comune di Fi., da un lato, ha ritenuto di proprio gradimento l'attività di studio della Se. (si che ha deliberato di concludere con le compagnie assicuratrici dei contratti secondo lo schema predisposto dalla Se.), ma, dall'altro, ha concluso «in proprio», senza la intermediazione della Se., i contratti stessi, impedendo alla Se. di lucrare le percentuali di sua spettanza, nell'esercizio dell'attività di broker, è palese - come affermato dalla sentenza gravata - il grave inadempimento contrattuale del Comune di Fi., da cui la corretta pronuncia di risoluzione del contratto Inter partes che di condanna dell'inadempiente Comune al risarcimento dei danni.

4. In ordine al quantum dei danni, conseguenti alla pronunciata risoluzione del contratto per cui è controversia la Se. aveva, in primo grado, rassegnato le seguenti conclusioni «condannare il Comune di Fi. al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla Se. s.r.l. nella misura di lire 26.639.000, corrispondenti al compenso dovuto alla società attrice quale broker da determinarsi in ragione del 19% sul premio di polizza nonché nell'ulteriore somma ritenuta di giustizia per la perdita d'immagine e lesione dell'avviamento derivanti dalla mancata conclusione dell'affare, oltre interessi e rivalutazione monetaria».

Diversamente, in grado di appello, la Se. ha chiesto «condannare il Comune di Fi. al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla Se. s.r.l. nella misura di 168.453.610 corrispondente al compenso dovuto alla Società attrice quale broker da determinarsi in ragione del 19% sul premio imponibile annuo della polizza».

Preso atto di quanto sopra i giudici di appello hanno ritenuto nuova, e, pertanto inammissibile, perché proposta esclusivamente in grado di appello, la domanda diretta a ottenere un «diverso» risarcimento dei danni e, per l'effetto, hanno accolto la domanda solo nei limiti del petitum così come introdotto nel giudizio di primo grado.

5. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale la Se. censura nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando «violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c. e Omessa insufficienza contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».

La domanda di primo grado - si osserva - è stata formulata «ignorando» che il comune avesse rinnovato la polizza anche per i cinque anni successivi e la domanda, pertanto, è stata modificata a fronte della sopravvenuta conoscenza di detta circostanza.

Si evidenzia, al riguardo, che si ha vietata mutatio libelli non consentita in grado di appello, solo allorché la parte abbia radicalmente mutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi, mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, mentre nella specie non vi è stata alcuna modifica né dei fatti né del thema decidendum, ma solo una differente indicazione del quantum dei danni da risarcire in ragione del medesimo comportamento tenuto dal Comune di Fi.

6. Il motivo è manifestamente infondato.

Giusta la prospettazione, fatta propria dalla Se. in primo grado, il pregiudizio dalla stessa patito, a causa della condotta del Comune, derivava dalla circostanza che essa concludente non aveva riscosso le provvigioni del caso,

essendole stato impedito di svolgere l'attività di broker in occasione della stipula (secondo lo schema predisposto da essa concludente) del contratto di assicurazione per cui è controversia.

Diversamente, in grado di appello, è invocato un diverso «titolo» di danno e, cioè, la circostanza che essa Se. non ha svolto l'attività di broker in occasione dei successivi rinnovi del contratto in parola.

È evidente, pertanto, proprio alla luce della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente incidentale (cfr., ad esempio, Cass. 6 aprile 2001, n. 5152) che vi è stata una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo dal diritto originariamente vantato, essendo stati posti a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, certo essendo che mentre in primo grado la Se. di doleva di non avere svolto attività di broker in occasione della stipulazione del contratto, in appello, per la prima volta, ha dedotto l'ulteriore pregiudizio derivante dall'essere stata esclusa dai successivi rinnovi annuali del contratto.

Anche a prescindere da quanto precede si osserva che in tema di eccezioni al divieto dello *ius novorum* in appello, l'art. 345 c.p.c., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei "dannisofferti dopo la sentenza" di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame (Cfr. Cass. 29 gennaio 2003, n. 1281).

Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che i danni «reclamati» per la prima volta in grado di appello (relativi alle mancate provvigioni non riscosse in occasione de il rinnovo, alla scadenza del primo anno, del contratto, per altri cinque anni), si erano già verificati nel corso del giudizio di primo grado, certo essendo che l'originario contratto è stato sottoscritto nel 1990 e che nel 1995, come si precisa nel ricorso incidentale la controversia era ancora in istruttoria e la sentenza del primo giudice è stata resa esclusivamente nel 2000.

7. Sia il ricorso principale, in conclusione, sia quello incidentale, entrambi infondati alla luce delle considerazioni svolte sopra, devono rigettarsi.

Attesa la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi onde disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.